



Lega Regionale
delle Cooperative e Mutue
MARCHE

Prot. n. 81– FG/er
Ancona, 24/03/2014

Ai Sindaci
Ai Segretari comunali
Il.ss.

Oggetto: Deroga a favore delle Cooperative sociali di tipo B agli obblighi di cui D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 135, in materia di acquisti attraverso il Mercato Elettronico, Convenzioni Consip, Centrali di Committenza

Egregi Signori,

in riferimento agli obblighi introdotti dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 135, in materia di approvvigionamenti di beni e servizi da parte dei soggetti di cui all'art. 1 del D.Lgs. 136/2006 e ss.mm.ii. attraverso la disposizione di cui all'art. 26, comma 3 della L. 488/1999 e gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

Ci preme sottolineare come lo stesso Decreto Legge, all'art. 4, commi ed 8 ed 8bis, abbia espressamente fatto salva la deroga prevista all'art. 5 della L. 381/91 e ss.mm.ii. a favore della Cooperative sociali di Tipo B, dove al comma 8 si legge: ***"Salve le acquisizioni, degli stessi soggetti, in via diretta di beni e servizi in favore di Cooperative sociali di cui alla L. 381/1991 e ss.mm.ii."***

Con questa espressa previsione legislativa, si è preservata la specificità del Terzo settore, ed in particolare le imprese cooperative sociali di Tipo B, la cui finalità si traduce con l'integrazione lavorativa e sociale delle persone svantaggiate, ex art. 4 legge 381/1991 e ss.mm.ii.



Lega Regionale
delle Cooperative e Mutue
MARCHE

Inoltre, il comma 8bis, sancisce espressamente l'inapplicabilità dei commi 7 ed 8 dello stesso art. 4, alle procedure previste dall'art. 5, comma 1, della legge 381/1991 e ss.mm.ii., confermando la piena vigenza ed efficacia dell'espressa deroga ivi prevista, secondo cui :

"Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.

e di quanto previsto dall'art. 5 della nostra L.R. 34/2001.

A conferma di tutto questo, va letta ed interpretata la contemporanea emanazione, da parte dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici, della Determinazione n. 3 del 1° agosto 2012, "Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991", che conferma la deroga prevista dalla art. 5 della L. 381/91 e ss.mm.ii.

In merito, si richiama poi, la recente risposta della Dr.ssa Minerva della Direzione Acquisti PA del Consip S.p.A., :

"In risposta alla sua nota e dopo consultazione con la nostra Area Legale, nel segnalare che Consip S.p.A. non può fornire interpretazioni di carattere legislativo non rientrando questa attività tra i



Lega Regionale
delle Cooperative e Mutue
MARCHE

compiti istituzionalmente affidatigli, si precisa, con riferimento alle cooperative sociali di Tipo B, ed alla luce della Determina 1 agosto 2012, n. 3 dell'AVCP, che le amministrazioni legittimate che intendano concludere contratti con le predette cooperative, potranno derogare alla normativa vigente in materia di acquisti tramite il MEPA laddove ricorrano le condizioni previste dalla Legge n. 381/1991. Sono a disposizione per eventuali approfondimenti, cordiali saluti”.

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, si riporta una sintesi delle disposizioni relative agli affidamenti di servizi alle cooperative sociali di tipo B:

- Sotto la soglia di rilevanza comunitaria: possibilità di stipulare le convenzioni ex art. 5, comma 1 della legge 381/1991.
 - Sotto i € 40.000,00 : affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, ex art. 125 c. 11 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
- Sopra la soglia di rilevanza comunitaria:
 - l'articolo 5, comma 4, della legge 381/1991 e ss.mm.ii., prevede che: “Per le forniture di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell’IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d’onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego



Lega Regionale
delle Cooperative e Mutue
MARCHE

delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo...".

- l' articolo 20, Capo II, della *"Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici*
- (COM(2011)0896– C7-0006/2012 – 2011/0438(COD)", " *Appalti riservati*" recita le seguenti disposizioni:
 1. *Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30% dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.*
 2. *L'avviso di indizione di gara fa riferimento al presente articolo.*

Fermo restando, dunque, il principio/obbiettivo di razionalità della spesa, economicità e risparmio da preservare attraverso l'utilizzo ed il rispetto dei parametri prezzo stabiliti dagli strumenti di Consip S.p.A., ***a tutt'oggi permane vigente e legittima, per gli Enti ed i Comuni, l'opportunità di affidare l'esecuzione di servizi alle Cooperative sociali di Tipo B, applicando l'art. 5 della L. 381/91 e ss.mm.ii.,*** scegliendo così il perseguimento del valore aggiunto dell'integrazione sociale e lavorativa di persone disabili e/o svantaggiate, nel pieno rispetto delle norme vigenti., proprio in ragione del fatto che



Lega Regionale
delle Cooperative e Mutue
MARCHE

le Cooperative sociali di tipo B autentiche possono non essere in grado di partecipare a gare d'appalto in condizioni di concorrenza con altre tipologie di cooperative, perché impegnate ad investire seriamente nei percorsi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate : da qui la necessità di far salva la deroga di cui all'art. 5 della L. 381/91 e ss.mm.ii. per valorizzare l'occupazione lavorativa ai fini dell'integrazione sociale di ciascun individuo, come anche riaffermato nella risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio inerente la modifica della direttiva 18/2004 sugli appalti pubblici al 36 considerando.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Responsabile Legacoopsociali Marche
(Fabio Grossetti)